



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA**  
**PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato la seguente

**SENTENZA PARZIALE**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **654/2017** promossa da:

XXXXXXXXXXXXXXXXX (c.f. [REDACTED]), con l'avv. [REDACTED]  
[REDACTED], entrambi elettivamente  
domiciliati in [REDACTED], presso lo studio di quest'ultimo,

**ATTORE/**

I contro

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ([REDACTED]), con  
l'avv. [REDACTED]  
[REDACTED], presso lo studio di quest'ultimo,

**CONVENUTO/I**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno precisato le conclusioni:

- come da atto introduttivo di lite gli attori,
- come da comparsa di costituzione e risposta i convenuti

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] con socio unico e la sig.ra [REDACTED] proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n°2302/2016 citando la [REDACTED] s.c. all'udienza del 10.05.2017, così concludendo:



*“Voglia l’ill.mo Tribunale adito, per tutto quanto sopra esposto, previa sospensione della provvisoria esecuzione concessa ai sensi dell’art. 642 cpc, anche con decreto da emanarsi inaudita altera parte stante l’ evidente periculum in mora nonché il fumus boni iuris, accogliere la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. ██████████ emesso dal Tribunale di Ancona in data 13.12.2016 e depositato il 15.12.2016, notificato in data 23.12.2016 alla XXXXXXXXxxxxx, e per l’effetto, previa declaratoria di inesistenza totale o parziale del credito azionato da controparte, dichiarare il decreto ingiuntivo impugnato nullo e/o inefficace e comunque annullarlo e/o revocarlo in quanto illegittimo.*

*Voglia altresì e comunque codesto ill.mo Tribunale dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo nei confronti della sig.ra ██████████ per inesistenza della relativa notifica, non essendo mai stato il decreto ingiuntivo notificato nei confronti della stessa personalmente.*

*In via di assoluto subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto ill.mo Tribunale adito ritenesse di dover confermare il decreto ingiuntivo opposto, voglia limitare la condanna nei confronti della sig.ra ██████████, nella sua qualità di fideiussore iure successionis, nei limiti della consistenza dell’eredità del sig. ██████████, accettata con beneficio di inventario.*

*Voglia altresì l’ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare per le motivazioni esposte in narrativa la nullità dei contratti stipulati tra la XXXXXXXXxxxxx e la ██████████, e per l’effetto dichiarare la conseguente nullità del collegato contratto di fideiussione e/o comunque la nullità delle clausole in essi contenute e relative alla convenzione di somme non dovute in quanto illecite, e per l’effetto dichiarare illegittimi, in tutto o in parte, gli addebiti effettuati dalla banca alla opponente durante il corso dei rapporti in quanto non dovuti per i motivi dedotti in narrativa.*

*Voglia altresì codesto ill.mo Tribunale accertare e dichiarare che la XXXXXXXXxxxxx, in conseguenza della nullità dei predetti mutui chirografari, ha maturato un diritto di credito nei confronti della banca opposta, pari ad € 52.267,44, o alla eventualmente diversa somma maggiore o minore da accertarsi in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; voglia pertanto condannare ██████████ alla restituzione della somma come sopra quantificata, o comunque nell’ importo che verrà determinato in*



*corso di causa, pari a quanto indebitamente percepito a seguito delle sopra indicate violazioni, con interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ovvero effettuare la compensazione della predetta somma, o comunque di quella maggiore o minore che nel corso del giudizio verrà accertata a credito della società opponente, con eventuali somme che fossero accertate a debito della stessa ed a credito della banca convenuta.*

***In via riconvenzionale*** si chiede che codesto ill.mo Tribunale, accertata e dichiarata l' illegittimità - per effetto della rettifica delle somme dovute alla data della illegittima risoluzione del contratto - della segnalazione eseguita dalla

alla Centrale Rischi, voglia condannare controparte al risarcimento di tutti i danni patiti, nell' importo che si indica prudenzialmente in euro 120.000,00 o comunque in quello maggiore o minore che verrà accertato in corso di causa o che verrà ritenuta congrua e di giustizia, da liquidarsi anche in via equitativa, ordinando altresì la cancellazione della suddetta segnalazione con effetto retroattivo.

***Ancora in via riconvenzionale*** la sig. , nella sua qualità di erede con beneficio di inventario del sig. , chiede, accertata e dichiarata per le motivazioni esposte in narrativa la nullità del contratto di mutuo fondiario ipotecario n. 6846 del 15.10.2007 stipulato dal sig.

, e/o comunque la nullità delle clausole in esso contenute e relative alla convenzione di somme non dovute in quanto illecite, con conseguente dichiarazione di illegittimità, in tutto o in parte, degli addebiti effettuati dalla banca alla opponente durante il corso del rapporto in quanto non dovuti, che l' ill.mo Tribunale adito voglia condannare la , nella spiegata qualità, della somma pari ad € 49.981,20 o in quella maggiore o minore che venga accertata in corso di causa, con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo”.

Veniva sospesa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto.

Si costituiva la banca opposta con comparsa di costituzione, contestando l'opposizione ed insistendo per il suo rigetto e la conferma del proprio decreto ingiuntivo.

Veniva espletato il tentativo di conciliazione in corso di causa con esito negativo.

La causa veniva istruita a mezzo dei documenti versati in atti.



All'udienza del 16.12.2019 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre affrontare la problematica della notifica del decreto opposto alla sig. ██████████, la quale sostiene di non avere mai avuto formale notifica dell'atto, essendo venuta a conoscenza solo in qualità di legale rapp.te della ██████████

Orbene detta eccezione va rigettata, in quanto l'art. 156 cpc, al III° c. così recita "La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato".

Da ciò ne discende, che vedendo tra gli odierni oppositori non solo la soc. ingiunta ma anche la sig.ra ██████████ in proprio, patrocinata dal medesimo legale, non può che concludersi che l'atto ha raggiunto il suo scopo.

Passando poi all'esame della richiesta declaratoria di nullità dei contratti di mutuo per violazione della normativa antitrust (legge n. 287/1990) si osserva: il parametro EURIBOR richiamato nei mutui de quo e salvi ulteriori accertamenti che saranno eseguiti nel proseguo di causa, è nullo per contrarietà a norme imperative della clausola del mutuo di cui è causa nel periodo nel quale si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale e nullo per indeterminatezza come accertato dal provvedimento dell'Antitrust Europea C(2013)8512/1 in data 04.12.2013 nel caso AT\39914, e per l'effetto occorrerà sostituire il tasso corrispettivo e di mora pattuito nei mutui per cui è causa con il tasso legale ex art. 1284 co. 3<sup>a</sup> c.c..

Sul punto gli attori hanno richiamato la decisione della Commissione Antitrust Europea - Direzione Generale della Concorrenza (C(2013)8512/1 in data 04.12.2013 nel caso AT\39914) con la quale - a dire degli esponenti - è stata accertata la costituzione di un cartello fra Istituti di Credito Europei, che ha maggiorato indebitamente il tasso ufficiale EURIBOR di riferimento dei mutui dal mese di settembre 2005 fino al mese di maggio 2008.

Al riguardo, è bene premettere che l'Euribor costituisce un parametro di riferimento inteso a riflettere il costo dei prestiti interbancari in Euro ed è determinato sulla base delle quotazioni individuali di un gruppo di banche selezionate dall'European Banking Federation (EBF), a cui viene chiesto di supporre il tasso d'interesse che una banca primaria (primary bank) offrirebbe



ad una seconda banca primaria per depositi interbancari a termine entro la zona Euro (in altri termini, l'Euribor indica il rendimento di un impiego non garantito in Euro a breve termine a un soggetto solvibile).

Si osserva in dottrina che tale meccanismo di determinazione presenta profili di vulnerabilità in quanto, da un lato, la quotazione dell'indice eseguita dalle banche non riflette un dato reale ed effettivo di mercato, ma consiste invece in una stima teorica effettuata dalle banche stesse; dall'altro lato, la quotazione è determinata secondo un procedimento meramente interno dell'impresa, non facilmente contestabile da un osservatore terzo, quale l'autorità di vigilanza.

Come accertato dalla Commissione Europea, con la decisione del 4.12.13, le banche incaricate di comunicare i dati richiesti - sfruttando le criticità sopra evidenziate - hanno aderito ad un piano comune, in base al quale hanno determinato le linee essenziali e i limiti delle reciproche azioni (o astensioni da azioni) nel mercato, così realizzando la fattispecie dell'accordo illecito di cui agli artt. 101 TFUE e 53 Accordo EEA, nonché la fattispecie della pratica concordata illecita.

In particolare, le prove raccolte durante il procedimento sanzionatorio hanno dimostrato, a giudizio della Commissione europea, che le banche hanno tenuto sul mercato una condotta attiva causalmente connessa e conseguente ad una comune concertazione, finalizzata all'alterazione dei tassi.

In concreto, la Commissione ha accertato che, attraverso chat online, telefono ed e-mail, alcuni funzionari delle banche: scambiavano preferenze per una determinata quotazione oppure informazioni dettagliate sulle quotazioni future; utilizzavano i predetti dati per allineare le proprie quotazioni nonché le loro posizioni sul mercato; scambiavano informazioni dettagliate e sensibili sul commercio e sulla strategia dei prezzi relativi ai derivati Euro; comunicavano alle altre banche la quotazione appena presentata all'EBF, quando la stessa doveva rimanere segreta.

Secondo la decisione le condotte illecite sono state attuate per consentire alle banche facenti parte dell'intesa di trarre profitti indebiti dall'alterazione delle diverse operazioni indicizzate secondo il parametro Euribor, in particolare distortendo a proprio favore il prezzo dei derivati in Euro; inoltre, attraverso la comunicazione di tassi tendenti al ribasso, le banche hanno ingenerato la convinzione di disponibilità finanziarie superiori a quelle effettive, così



realizzando l'intento di rappresentare una situazione patrimoniale e di liquidità distorta, in senso migliore, rispetto a quella reale.

La Commissione, al punto 57 della Decisione, afferma un principio, del resto ricordato e ribadito anche dalla giurisprudenza di Cassazione (Cass. civ., sez. III, 30/08/2011, n. 17798, Cass. civ., sez. III, 11/07/2014, n. 15902; Cass. civ., sez. III, 13/02/2009, n. 3525; Cass. civ., sez. III, 06/02/2004, n. 2301), in cui stabilisce che: "I tassi di riferimento sono una componente importante del prezzo degli strumenti finanziari derivati dal tasso di interesse con il quale sono acquistate e vendute dalle banche. La condotta descritta nella Sezione 4 è nel suo complesso designata a ridurre anticipatamente il fattore d'incertezza che sarebbe altrimenti stato presente nel mercato circa il comportamento futuro degli altri competitor". In tal caso, continua la Commissione, "questo permetteva loro di essere a conoscenza delle posizioni sul mercato e della strategia commerciale di altri, così dunque falsando la loro rivalità sul mercato e permettendone la collusione". Le informazioni rivelate in incontri bilaterali precedenti alla determinazione dei prezzi e altri scambi di informazioni commerciali di natura sensibile (s. v. punto 32 lett. g) Decisione) "non erano generalmente disponibili ad altri operatori attivi in quella sfera, o almeno non in tale dettaglio, laddove tali discussioni si spingevano ben oltre quanto necessario per negoziazioni legittime su commerci EIRD o per altrettanto legittime pratiche di divulgazione nondiscriminative al fine di incrementare la liquidità del mercato".

La Decisione stabilisce che i vari mezzi collusivi e meccanismi adottati erano tutti fondamentalmente pensati per pregiudicare la componente del prezzo di prodotti nel settore EIRD a loro vantaggio. Questo comportamento, per sua stessa natura, ha l'obiettivo di limitare la concorrenza ai sensi dell'art. 101 del Trattato e l'art. 53 dell'Accordo EEA. L'art. 101 del Trattato, come le altre regole sulla concorrenza del Trattato, è pensato per proteggere non solo gli interessi immediati di altri competitori individuali o dei consumatori, ma anche per proteggere la struttura di libero mercato e dunque la concorrenza in quanto tale.

La durata dell'illecito è stato accertato dalla Commissione dal 29/09/2005 al 30/05/2008 (e successivi semestri di applicazione), dovendosi di conseguenza ritenere la legittimità del tasso Euribor negli altri periodi non oggetto degli accertamenti della Commissione Europea.



La decisione della Commissione europea ha diretta rilevanza nella disciplina dei contratti di finanziamento bancario e dei prodotti finanziari (quali derivati, obbligazioni bancarie, titoli di Stato, obbligazioni corporate) che prevedano un meccanismo di indicizzazione degli interessi, a scadenze periodiche predeterminate, secondo l'andamento del parametro Euribor: sorge infatti la questione della possibile invalidità di tale tasso convenzionale per il periodo in cui si è verificato l'illecito antitrust.

Si deve rammentare il principio della prevalenza del diritto comunitario su quello interno il che vale, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, anche nei rapporti tra norme dell'Unione europea e norme degli Stati membri. Nella dichiarazione n. 17 allegata all'atto finale della Conferenza di Lisbona firmato il 13.12.2007 si "ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, i Trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei Trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza".

Inoltre, la Direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26/11/2014, attraverso i "considerando", si afferma che "gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sono elementi di ordine pubblico e dovrebbero essere applicati efficacemente in tutta l'Unione al fine di garantire che la concorrenza nel mercato interno non sia distorta."

Ultimamente del resto la Corte di Giustizia UE ha stabilito che è indubbio che l'art. 101 TFUE vieta rigorosamente che fra gli operatori economici vi siano contatti, diretti o indiretti, che abbiano lo scopo, o producano l'effetto di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, oppure di rivelare a un siffatto concorrente il comportamento che intendono, o prevedono di tenere sul mercato (Trib. I Grado Unione Europea, sez. I, Sent., 16/05/2017, n. 480/15).

Inoltre, lo stesso Tribunale UE rammenta che, in via generale e come ricordato nell'art. 6 del regolamento n. 1/2003, è compito dei giudici nazionali incaricati di applicare, nell'ambito delle loro competenze, le norme degli artt. 101 e 102 TFUE, i quali producono effetti diretti nei rapporti tra singoli ed attribuiscono diritti a questi ultimi, garantire la piena efficacia di tali norme e tutelare i diritti da esse attribuiti ai singoli (sentenza del 20/09/2001, Courage e Crehan, C-453/99, EU:C:2001:465, punti 23 e 25).



Peraltro, secondo l'elaborazione della consolidata giurisprudenza europea (CORTE GIUST. UE, 20.9.2001, causa C-453/99, infra, sez. III) e nazionale (CASS., 27.3.2014, n. 11904; CASS., sez. un., 4.2.2005, n. 2207; CASS., 17.10.2003, n. 15538, tutte infra, sez. III) e della migliore dottrina, la plurioffensività dell'illecito antitrust determina il prodursi di effetti pregiudizievoli non solo per gli imprenditori concorrenti esclusi dall'intesa restrittiva, ma anche per gli utenti che concludono il contratto "a valle" dell'intesa anticompetitiva, nel quale la stessa si compie e si realizza, di talché gli utenti finali sono legittimati ad agire per il risarcimento dei danni subiti nei confronti delle imprese che abbiano preso parte all'accordo, normalmente quantificati nell'aumento di costo del bene o servizio determinato dall'intesa. Inoltre, a prescindere dal fatto che la specifica controparte contrattuale abbia o meno preso parte all'accordo distorsivo, la manipolazione del tasso influenza in ogni caso il tasso convenzionale applicato nel corso del rapporto, rendendolo nullo, per il periodo in cui la indebita alterazione di esso (avvenuta in forza della relativa clausola contrattuale, come eterointegrata in modo illecito) ha avuto applicazione.

Tale nullità discende sia dalla indeterminatezza ed indeterminabilità oggettiva dell'oggetto della clausola relativa al tasso Euribor nel periodo di intervenuta alterazione dei criteri di calcolo del medesimo), ex artt. 1346 e 1418, comma 2°, cod. civ., sia per intervenuta violazione - nella applicazione del tasso di interesse così alterato - delle norme imperative impositive del divieto degli accordi e delle intese di cui agli artt. 2 l. n. 287/1990, 101 TFUE e 53 EEA: sicché l'utente può agire per la dichiarazione di nullità della clausola contrattuale e per la ripetizione delle somme, e può farlo anche laddove la controparte contrattuale non abbia preso parte alla manipolazione del parametro Euribor, restando esclusa, in tal caso, l'azione per il risarcimento del danno anticoncorrenziale, che può essere proposta esclusivamente contro gli autori della violazione antitrust.

Del resto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nella affermazione per cui, "in tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284 c.c., comma 3, che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il





riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione" (Cass. civ., sez. VI-1, sent., 30/10/2015, n. 22179; Cass. nn. 12276/2010, 14684/2003, 2317/2007).

Del resto, in precedenza la stessa Suprema Corte aveva stabilito, con arresto del 28/03/2002 n. 4490, in merito agli interessi uso piazza, che si profila: "la violazione e falsa applicazione degli artt. 1284, 1346 e 182577 c.c., conseguentemente dichiarare nulla, per violazione dell'art. 1346 c.c., la clausola sulla determinazione quantitativa degli interessi, senza considerare che la determinazione dei tassi d'interesse era avvenuta sulla base di criteri stabiliti, in ambito nazionale, con "accordi di cartello".

Pertanto, si condivide la soluzione prospettata dalla giurisprudenza più recente (TRIB. PADOVA, ord. 6.6.2017; TRIB. NOCERA INFERIORE, ord. 28.7.2017; Tribunale Roma, Ord., 29/09/2017; Trib. Pescara, sent. n. 557/19), laddove, ai fini dell'invalidità della clausola, considera il fatto oggettivo dell'intesa manipolatoria, nonché la sua incidenza sul tasso variabile pattuito, senza che abbia rilevanza la diretta partecipazione della banca convenuta al cartello bancario.

Ed al riguardo è opportuno sottolineare il ruolo centrale della disposizione di cui all'art. 16 reg. CE n. 1/2003 ("Applicazione uniforme del diritto comunitario in materia di concorrenza"), il quale prevede che quando le giurisdizioni nazionali si pronunciano su accordi, decisioni e pratiche che sono già oggetto di una decisione della Commissione, non possono prendere decisioni che siano in contrasto con la decisione adottata dalla Commissione (tale regola è corollario del più generale principio di leale cooperazione tra Stati e Unione europea di cui all'art. 4 TUE ed è finalizzata a garantire la certezza e l'applicazione uniforme del diritto di derivazione europea, come risulta dal considerando n. 22 reg. CE n. 1/2003).

E' opportuno altresì fare riferimento ai principi giurisprudenziali elaborati in tema di applicabilità delle decisioni dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel giudizio per il danno da illecito anticoncorrenziale subito dall'utente finale, posto che entrambe le azioni - di nullità della clausola e di risarcimento del danno - condividono il medesimo presupposto, ossia l'accertamento e la prova dell'intesa restrittiva.



Su tale punto, la giurisprudenza consolidata (CASS., 31.10.2016, n. 22031; CASS., 23.4.2014, n. 9116, entrambe infra, sez. III) afferma che la prova dell'illecito antitrust deve essere fornita dalla parte che assume tale fatto a fondamento delle proprie pretese, secondo le ordinarie regole in tema di ripartizione dell'onere della prova. Tuttavia, la prova acquisita nel procedimento di accertamento avanti l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è in grado di esonerare il danneggiato dalla reiterazione degli



accertamenti di fatto o della valutazione degli elementi già operata in sede di procedimento amministrativo e di giudizio avverso il provvedimento di accertamento dell'infrazione ed irrogazione della sanzione; la decisione costituisce infatti "prova privilegiata" dell'intesa illecita (che rientra nel novero delle prove atipiche), nel senso che all'impresa è consentito fornire la prova contraria dei fatti accertati, senza che sia possibile nel giudizio civile rimettere in discussione i fatti costitutivi dell'affermazione di sussistenza della violazione della normativa in tema di concorrenza in base allo stesso materiale probatorio od alle stesse argomentazioni già disattesi nel procedimento avanti l'Autorità Garante.

La soluzione è argomentata sull'osservazione che l'attività di istruzione ed accertamento di fatti compiuta dall'Autorità Garante, con mezzi all'evidenza più incisivi ed efficaci di quelli normalmente a disposizione del singolo utente o consumatore, integra una sorta di stadio avanzato o preliminare di quelle devolute istituzionalmente al singolo giudice civile, investito delle ordinarie azioni risarcitorie fondate sui medesimi fatti, sicché quest'ultimo deve prendere a base delle sue valutazioni di fatto le conclusioni e gli elementi probatori raggiunti ed acquisiti nel procedimento amministrativo e nel successivo giudizio dinanzi al relativo giudice, fermo in ogni caso l'onere della prova per il danneggiato in punto di nesso di causa e di danno prodottosi.

Tale regola giuridica è stata - in parte - trasfusa nell'art. 7 del recente d. legis. n. 3/2017 ("Effetti delle decisioni dell'autorità garante della concorrenza"), secondo cui "la decisione definitiva con cui un'autorità nazionale garante della concorrenza o il giudice del ricorso di altro Stato membro accerta una violazione del diritto della concorrenza costituisce prova, nei confronti dell'autore, della natura della violazione e della sua portata materiale, personale, temporale e territoriale, valutabile insieme ad altre prove": l'accertamento dell'illecito antitrust viene a costituire vera e propria "prova legale", non già mera "prova privilegiata", nel giudizio di risarcimento del danno nei confronti dell'autore della violazione.

Pertanto, l'accertamento compiuto dalla Commissione europea dell'intesa illecita finalizzata alla manipolazione di un indice finanziario costituisce prova "privilegiata" dell'illecito stesso nel giudizio civile promosso dal mutuatario per la dichiarazione di nullità della clausola di indicizzazione degli interessi



secondo il parametro manipolato. Pertanto, nel ricalcolare il corretto saldo dovuto dal mutuatario, il consulente tecnico d'ufficio deve considerare invalido ogni tipo di interesse legato a tale indice (Tribunale Roma, ord., 29/09/2017). Inoltre, la riserva di competenza ex art. 33 l.n. 287/90 (il D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3, comma 1, lett. c), come sostituito dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 2, comma 1, lett. d), modificato dalla Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, ha stabilito che le controversie di cui alla L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2, sono di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa indicate nel medesimo D.Lgs. n. 168, art. 1 ed in coerenza con tale modifica, il citato D.L. n. 1 del 2012, art. 2, comma 2, ha modificato anche l'art. 33, comma 2, suindicato, eliminando la competenza della corte d'appello prevista in precedenza ed introducendo quella del tribunale presso cui è istituita la sezione specializzata in materia di impresa), si giustifica solo in presenza di un precedente provvedimento dell'Autorità Garante nazionale, che circoscrive il "thema decidendum" del conseguente procedimento giudiziario (Cassazione civile, sez. I, 28/05/2014, n. 11904 e da ultimo anche Cassazione civile, sez. I 12/12/2017 n. 29810), visto il rinvio che opera il secondo comma dell'art. 33 cit. appunto alle ipotesi di violazioni riscontrate dalla autorità nazionale (Trib. Pescara, sent. n. 557/19).

La speciale competenza prevista dall'art. 33 l. n. 287/90 risulta circoscritta, quindi, alle sole violazioni che alterano il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale, mentre con riferimento alle violazioni che investono il più ampio mercato comunitario la competenza torna pertanto ad essere quella ordinaria del tribunale (Corte appello Milano, sez. I, 23/07/2005; Trib. Pescara, sent. n. 557/19).

Quella riserva di competenza ex art. 33 cit. inoltre, avendo natura eccezionale, non opera ove si verta in ipotesi di mera domanda di ripetizione di indebito (Cassazione civile, sez. VI, 23/02/2012, n. 2777) o di arricchimento senza causa (Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2010, n. 25880). Nella specie, dalla considerazione della nullità della clausola relativa al tasso Euribor - come calcolato ed applicato, nell'ambito del rapporto di mutuo stipulato nel 2004, nel periodo 29/09/2005 al 30/05/2009 - nonché del fatto che la convenuta non ha mai contestato la mancanza di incidenza della alterazione dell'Euribor nel predetto rapporto (cfr. il thema decidendum), discende la necessità di



rimessione della causa in istruttoria per l'espletamento di CTU, al fine di rideterminare i rapporti di dare ed avere relativi ai predetti rapporti, sostituendo al tasso Euribor (nel periodo prima menzionato ed in quello immediatamente successivo al 30.5.08, se la alterazione consumatasi ancora al 30.5.08 ha avuto un effetto temporale ulteriore, vista la pattuizione negoziale di un Euribor a sei mesi come nel caso che ci occupa) con il tasso legale tempo per tempo vigente, ai sensi degli artt. 1346/1284 III comma c.c., non già con il tasso sostitutivo di cui all'art.

117 comma VII TUB, applicabile soltanto nelle diverse ipotesi di "inosservanza del comma 4" ("I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora"), e di "nullità indicate nel comma 6" ("Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati").

Alla luce di quanto sin qui osservato, la domanda va accolta in relazione ai mutui di n. [REDACTED]

[REDACTED], tutti ricadenti nel periodo di cui alla pronuncia dell'Autorità Antitrust del 04.12.2013, ricadendo la loro stipula nel periodo "incriminato".

Essendo il contratto di fideiussione separato ed autonomo rispetto ai contratti di mutuo, dichiara valida la fideiussione così come prestata, essendo ininfluenza la declaratoria di nullità delle clausole relative agli interessi convenzionali in detta tipologia di contratto ed, allo stato non essendo provata la circostanza che parte opponente sia creditrice dell'opposta banca.

Rimette pertanto la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza. Spese di lite alla sentenza definitiva.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, NON definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto nei confronti di [REDACTED]; dichiara la nullità delle clausole pattizie degli interessi quanto ai



mutui n.06/21/06157 del 07.03.2008, n. 06/01/06380 del 30.01.2008 e n. 06/01/06236 del 06.03.2009, in quanto applicate in violazione della legge n.287/1990, per come accertato dall'Autorità Antitrust Europea con provvedimento del 04.12.2013 e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 2302/2016, dichiarandolo nulla e di nessuna efficacia; dichiara valida la fideiussione così come prestata da parte opponente; Rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza.

Riserva la pronuncia sulla domande riconvenzionali all'esito della CTU. Spese di lite al definitivo.

Ancona, 10 agosto 2020

Il Giudice dott. Rosario  
Vizzari atto sottoscritto  
digitalmente

